

AZIONE 3 “Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali delle attività di acquacoltura”

Codice Intervento 221303 - Operazioni 1, 2, 32

AZIONE 4 “Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura”

Codice Intervento 221402 - Operazione 3, 4, 32, 54, 55

AZIONE 5 “Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura”

Codice Intervento 221502 - Operazione 32, 66

Annualità 2024

AZIONE DI RIFERIMENTO DELL'AVVISO

Azione 3 – 4 - 5

14. DOMANDA

Per spese ancora da sostenere, nel caso specifico attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici, avendo già iniziato i lavori a gennaio 2024 e volendo acquistare altro materiale per il completamento/implementazione dei lavori già iniziati, è sufficiente presentare un solo preventivo allegando una attestazione del fornitore (come previsto al punto 8.2.1 lettera c))?

La richiesta sembrerebbe riguardare il mero acquisto di materiale, ipotesi diversa da quella consentita dal citato punto 8.2.1 lettera c) che si riferisce essenzialmente al completamento di impianti preesistenti (es. impianti di maricoltura).

Pertanto, tale acquisto potrebbe risultare non ammissibile ai sensi del paragrafo 8.4 lett. e) in quanto riguardante interventi di riparazione ordinaria e/o manutenzione ordinaria e/o mere sostituzioni.

Posto che spetta al richiedente, sulla base delle disposizioni dell'Avviso pubblico, valutare l'opportunità di presentare il progetto, al fine di evitare di fornire indicazioni eventualmente non precise, non conoscendo il progetto nella sua interezza, non è possibile dare informazioni che anticipino esiti istruttori, violando tra l'altro la par condicio tra i partecipanti.

Si coglie comunque l'occasione per ricordare che per tutti gli investimenti, **compreso l'acquisto di materiale/attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici** deve essere garantito il rispetto dei **Vincoli di alienabilità e destinazione d'uso**.

Pertanto, pena la revoca, totale o parziale del contributo, le attrezzature/beni oggetto di investimento devono essere mantenuti, non distratti dal loro uso o dismessi per un periodo di almeno 5 anni successivi alla data liquidazione del contributo come previsto al **paragrafo 21 dell'Avviso pubblico**.